

B) Lipari - Vulcano:

a) agli autoveicoli, ciclomotori e motocicli appartenenti ai proprietari di abitazioni ubicate all'esterno del perimetro urbano che, pur non essendo residenti, risultino iscritti nei ruoli comunali delle imposte di nettezza urbana per l'anno 2018, limitatamente ad un solo veicolo per nucleo familiare. L'iscrizione deve essere dimostrata con la relativa cartella esattoriale o certificato rilasciato dal comune;

b) ai veicoli adibiti al trasporto di cose;

c) agli autoveicoli, ciclomotori e motocicli appartenenti a persone che dimostrino di essere in possesso di prenotazione di almeno 7 (sette) giorni in struttura alberghiera, extralberghiera o casa privata; ove tali residenze fossero ubicate all'interno del perimetro urbano di Lipari e Canneto, i proprietari di tali veicoli dovranno dimostrare di avere la possibilità di un parcheggio privato o pubblico (ove esistente) e la corrispondente dichiarazione dovrà essere esposta, in modo visibile, all'interno del veicolo;

d) ai caravan e autocaravan al servizio di soggetti che dimostrino di avere prenotazioni per almeno 7 giorni nei campeggi esistenti, o parcheggi pubblici, o privati, ove esistenti, e li stazionino per tutto il periodo del soggiorno;

e) agli autoveicoli del servizio televisivo, cinematografico o che trasportano artisti e attrezzature per occasionali prestazioni di spettacolo, per convegni e manifestazioni culturali. Tale permesso verrà concesso dal comune, di volta in volta, secondo le necessità;

f) alle autoambulanze, veicoli delle forze dell'ordine e carri funebri;

g) agli autobus turistici che, relativamente alla sosta ed alla circolazione, dovranno scrupolosamente attenersi alle ordinanze locali;

C) Filicudi:

a) ai veicoli adibiti al trasporto di cose per il rifornimento di esercizi commerciali con l'obbligo di stazionare negli stalli autorizzati per lo scarico delle merci;

b) agli autoveicoli del servizio televisivo, cinematografico o che trasportano artisti e attrezzature per occasionali prestazioni di spettacolo, per convegni e manifestazioni culturali. Tale permesso verrà concesso dal Comune, di volta in volta, secondo le necessità;

c) agli autoveicoli appartenenti a persone che dimostrino di essere in possesso di prenotazione di almeno 7 (sette) giorni in struttura alberghiera, extralberghiera o casa privata che dovranno dimostrare di avere la possibilità di un parcheggio privato o pubblico (ove esistente) e la corrispondente dichiarazione dovrà essere esposta, in modo visibile, all'interno del veicolo;

d) ai veicoli delle forze dell'ordine.

Sulle isole anzidette possono affluire i veicoli che trasportano invalidi, purché muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modifiche ed integrazioni, rilasciato da una competente autorità italiana o estera.

Art. 3.**Autorizzazioni**

Al Comune di Lipari è consentito, per comprovate, urgenti e inderogabili necessità, di concedere ulteriori deroghe al divieto di accesso di cui al presente decreto.

Art. 4.**Sanzioni**

Chiunque viola i divieti al presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 431 a euro 1.734 così come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto del Ministro della giustizia in data 27 dicembre 2018.

Art. 5.**Vigilanza**

Il prefetto di Messina è incaricato della esecuzione e della assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti stabiliti con il presente decreto, per tutto il periodo considerato.

Roma, 24 maggio 2019

Il Ministro: TONINELLI

Registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 2019

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, n. 1-1622

19A03899

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 3 maggio 2019.


Modifiche al decreto ministeriale 27 luglio 2017, recante «Criteri e modalità per l'erogazione, l'anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163».

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, recante: «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, recante: «Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, a norma dell'art. 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89»;

Vista la legge 30 aprile 1985, n. 163, e successive modificazioni, recante: «Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo»;



Visto il decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 82, recante: «Disposizioni urgenti in materia di contributi in favore delle attività dello spettacolo», e in particolare l'art. 1, comma 1;

Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni;

Vista la legge 15 novembre 2005, n. 239, recante: «Disposizioni in materia di spettacolo», e in particolare l'art. 1, comma 3;

Visto il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, recante: «Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza», e in particolare l'art. 69;

Visto il regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1882, recante: «Istituzione della Regia Accademia di arte drammatica», successivamente denominata Accademia nazionale di arte drammatica «Silvio D'Amico»;

Visto il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni, recante: «Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza», e in particolare l'art. 141, comma 1, lettera d);

Visto l'art. 2423 del codice civile, concernente la redazione del bilancio;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1236, recante: «Istituzione dell'Accademia nazionale di danza»;

Vista la legge 14 agosto 1967, n. 800, e successive modificazioni, recante: «Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali»;

Vista la legge 18 marzo 1968, n. 337, recante: «Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante»;

Vista la legge 29 luglio 1980, n. 390, «Provvedimenti per i circhi equestri e lo spettacolo viaggiante»;

Vista la legge 9 febbraio 1982, n. 37, recante: «Provvedimenti a favore dei circhi equestri»;

Visto il decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, recante: «Riordino degli organi collegiali operanti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento dello spettacolo, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59», e in particolare l'art. 4, comma 2;

Visto il decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, e successive modificazioni, recante «Trasformazione dell'ente pubblico "La Biennale di Venezia" in persona giuridica privata denominata "Fondazione La Biennale di Venezia"»;

Visto il decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 20, e successive modificazioni, recante: «Trasformazione in fondazione dell'ente pubblico "Istituto nazionale per il dramma antico"»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, recante: «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 89, e successive modificazioni, recante «Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248»;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 18 maggio 2007, e successive modificazioni, recante «Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante», e in particolare l'art. 4;

Visto il decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, recante: «Disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali» ed in particolare l'art. 4;


Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ed in particolare l'art. 7, comma 20;

Vista la legge 12 luglio 2011, n. 120, recante «Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernenti la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati»;

Visto il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 26 ottobre 2011, recante: «Criteri e modalità straordinarie di erogazione di contributi in favore delle attività dello spettacolo dal vivo nell'anno 2012 nei comuni danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009, in corrispondenza degli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163»;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Visto l'art. 9, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, recante: «Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, che prevede che, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, siano rideterminati i criteri per l'erogazione e le modalità per la liquidazione e l'anticipazione dei contributi allo spettacolo dal vivo;



Visto il decreto ministeriale 10 febbraio 2014, recante: «Rideterminazione del numero dei componenti degli organi collegiali operanti presso la Direzione generale per il cinema e la Direzione generale per lo spettacolo dal vivo ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112»;

Visto l'art. 24, comma 3-sexies del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160;

Visto il decreto ministeriale 27 luglio 2017 e successive modificazioni, recante: «Criteri e modalità per l'erogazione, l'anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163»;

Tenuto conto del fatto che il Comune dell'Aquila ha rappresentato nel 2018 il permanere delle difficoltà operative e logistiche risultanti dall'evento sismico del 2009 per gli organismi di spettacolo che ivi hanno sede legale;

Ritenuto di dover modificare la disposizione di cui all'art. 49, comma 4, del decreto ministeriale 27 luglio 2017 e successive modificazioni, al fine di garantire agli organismi di spettacolo che hanno sede legale a L'Aquila e provincia il raggiungimento dei livelli contributivi del 2017;

Acquisita l'intesa della Conferenza unificata, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 15 novembre 2005, n. 239, nella seduta del 17 aprile 2019;

Decreta:

Articolo unico
Modifiche all'art. 49, comma 4,
del decreto ministeriale 27 luglio 2017

1. All'art. 49, comma 4, del decreto ministeriale 27 luglio 2017 e successive modificazioni citato in premessa, per le ragioni ivi specificate, l'inciso finale: «, ad accensione di quanto previsto all'art. 2, comma 1, secondo periodo», è soppresso ed è sostituito dal seguente «, al fine di garantire agli organismi di spettacolo che hanno sede legale a L'Aquila e provincia il raggiungimento dei livelli contributivi del 2017.».

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e successivamente verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 maggio 2019

Il Ministro: BONISOLI

Registrato alla Corte dei conti il 27 maggio 2019

Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 1679

19A03765

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 6 giugno 2019.

Variazione sede legale dell'Agazia delle entrate

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;

Dispone:

1. Nuova sede legale dell'Agazia delle entrate

1.1. A decorrere dal 15 giugno 2019, la sede legale dell'Agazia delle entrate è trasferita da via Cristoforo Colombo n. 426 c/d a via Giorgione n. 106, Roma.

1.2. Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e sul sito internet dell'Agazia delle entrate.
Motivazioni

Con delibera n. 24 del 21 maggio 2018, il Comitato di Gestione ha deliberato la spesa per la locazione di alcune porzioni del compendio immobiliare denominato Centro direzionale di piazzale del Caravaggio, destinato ad accogliere gli uffici centrali dell'Agazia delle entrate, in coerenza con il piano di razionalizzazione elaborato dall'Agazia, ai sensi del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

In considerazione dell'imminente conclusione delle operazioni di trasferimento in via Giorgione n. 106 degli uffici centrali dell'Agazia, attualmente ubicati in via Cristoforo Colombo n. 426 c/d, il presente provvedimento individua la data di decorrenza della nuova sede legale.

Per assicurare ampia pubblicità, è prevista la pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* e sul sito internet dell'Agazia.

Riferimenti normativi

a) Attribuzioni del direttore dell'Agazia delle entrate; Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 67, comma 1, art. 68, comma 1)

b) Sede dell'Agazia delle entrate;

Statuto dell'Agazia delle entrate (art. 1, comma 4).

c) Disposizioni in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (art. 12, comma 1).

Roma, 6 giugno 2019

Il direttore generale: MAGGIORE

19A03813

